

OGGETTO: P.3121 - Appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova - CIG 8060782FB9 CUP C31J19000080006

Operatore economico Co.e.b. S.r.l. - Contratto di subappalto P9/04202_20/SAP

Autorizzazione risolutivamente condizionata al subappalto per le attività di bonifica ordigni bellici

Spett.le

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

pec: pizzarotti@pec.pizzarotti.it

(RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. / Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. / C.M.M. F.Ili Rizzi S.r.l.)

Spett.le

PORTO ZENA S.c. a r.l.

pec: portozena@pec.it

RICHIAMATO il decreto n. 353 del 12.04.2021 con il quale il Dott. Ing. Marcos Montevocchi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto n. 3121;

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 49034 e di raccolta n. 25765 del 03.02.2020 stipulato tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. / Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.a.r.l. / C.M.M. F.Ili Rizzi S.r.l con il quale è stato appaltato il progetto n. 3121 avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova;

VISTA la nota dell'appaltatore del 09.12.2021 assunta al protocollo centrale dell'Ente al n. 38589 del 09.12.2021 con la quale è stata avanzata richiesta di affidare in subappalto



all'impresa **CO.E.B. S.r.l.** con sede in Napoli (NA), centro Direzionale Isola G1 Scala C, CAP 80143 – C.F. e P.IVA. 05866861213, per l'esecuzione delle attività di "bonifica da ordigni bellici" per l'importo presunto di euro 1.077.000,00 di cui euro 102.625,00 quali oneri di sicurezza, riconducibili alla categoria prevalente OG 3;

RILEVATO che come indicato in *lex specialis* con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a), b), c) e d):

- 1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 83 D.lgs. 50/2016);
- 3) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti degli stessi ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 4) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

ed inoltre:

- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che il subappaltatore presenti la dichiarazione di cui all'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016;
- 7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la nota del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione del 07.12.2021 e la nota del Direttore dei Lavori del 09.12.2021 assunte al protocollo centrale dell'Ente al n. 38514 del 09.12.2021 con cui concedono, per quanto di propria competenza, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dalla lex specialis e dal D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, l'Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha posto in essere le attività di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti ex lege sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, risolutivamente condizionato alle prescrizioni dettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Dott. Ing. Cesare Rè nonché all'esito positivo di parte delle verifiche di legge di cui in premessa secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto all'Operatore Economico **CO.E.B. S.r.l.** - C.F. e P.IVA. 05866861213 - per l'esecuzione delle attività di "bonifica da ordigni bellici" per l'importo



presunto di euro 1.077.000,00 di cui euro 102.625,00 quali oneri di sicurezza, riconducibili alla categoria prevalente OG 3.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, oltre a quanto stabilito all'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marcos Montevocchi)

